



SENT. N. 320/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23900** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

C.C., nata a *omissis* il *omissis* (c.f.

omissis), residente in *omissis*, Via

omissis n. 174, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Casazza del Foro

di Nola (NA), PEC *avvocatovincenzocasazza@pec.it*, con Studio sito in Napoli, Piazza del Leone n. 2.

Uditi, nella pubblica udienza del 11 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (dr. Carlo Martini) e la difesa del convenuto, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 13 dicembre 2024, agisce nei confronti del soggetto in epigrafe indicato per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 16.903,15 a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per lo svolgimento di incarichi di supplenza, presso vari istituti scolastici e con qualifica di collaboratore amministrativo, in assenza del titolo di studio abilitante.

In particolare, la Procura ha richiamato i risultati delle connesse indagini penali dalle quali emergerebbe la falsità del diploma di qualifica "Serv. Sociali", asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate, ed utilizzato dalla convenuta C., quale unico titolo abilitante, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Torino.

Sulla base di tale graduatoria, nella quale la convenuta veniva inserita grazie al falso diploma di formazione professionale, la signora C. otteneva 15 assegnazioni provvisorie, nel biennio 2019 – 2020, presso vari istituti scolastici piemontesi, percependo a titolo retributivo l'importo oggi azionato a titolo di danno erariale.

Ancora, la Procura ha richiamato la sentenza n. 329/2021 con cui il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, ha respinto il ricorso della convenuta C. avverso il provvedimento dell'Amministrazione, in data 12 gennaio 2021, di esclusione dalle graduatorie e risoluzione del contratto di lavoro.

In diritto, assunta l'esistenza del nesso causale tra la falsità del titolo di studio invocato ed il danno erariale rappresentato dalle retribuzioni indebitamente

percepita, la Procura ha invocato la nullità del contratto di lavoro per illiceità della sua causa, con conseguente non computabilità di alcun vantaggio derivante dalla prestazione lavorativa resa dalla convenuta, anche ai sensi dell'articolo 2126 c.c.

Secondo il requirente, pertanto, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto quale requisito di accesso, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecherebbe all'ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione.

Dal punto di vista soggettivo, la Procura assume il carattere doloso della condotta, avendo la convenuta speso il titolo falsamente conseguito per l'inserimento nelle graduatorie ATA.

Con comparsa 6 novembre 2024 si è costituita la convenuta C.C., eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per non avere tenuto conto delle osservazioni formulate dalla stessa convenuta in sede di invito a dedurre. Sempre in via preliminare, la difesa si è soffermata sui rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile (*“una sola può essere la pronuncia giurisdizionale al riguardo, stante il fondamentale principio del ne bis in idem”*), senza tuttavia formulare alcuna richiesta di sospensione.

Nel merito, richiamando recente giurisprudenza della Corte dei conti, Sez. Lombardia, e riportando brani di precedenti sentenze, ha argomentato sull'insussistenza di un danno erariale, affermando che l'attività lavorativa espletata avrebbe, comunque, costituito un'utilità per l'Amministrazione statale, *“anche se in misura inferiore a quella che il MIUR avrebbe percepito*

qualora la prestazione fosse stata svolta da un soggetto in possesso della richiesta completa pregressa esperienza lavorativa”.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero (dr. Martini) ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

La difesa della convenuta ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. La domanda deve essere accolta nei seguenti termini.

2. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla convenuta in relazione all’assunta mancata considerazione delle deduzioni difensive.

L’eccezione non ha pregio, sol considerando che le deduzioni difensive depositate in giudizio sono, all’evidenza, incomplete: esse, infatti, constano di due sole pagine, palesemente slegate tra loro.

In ogni caso, gli argomenti che sembrano essere adombrati in tali pagine (valore dell’*utilitas* e assenza di un provvedimento che dichiari la falsità del titolo) risultano ampiamente esaminati nell’atto di citazione. L’*iter* argomentativo contenuto nell’atto di citazione, infatti, si manifesta incompatibile con le argomentazioni portate dalla C. in sede di invito a

dedurre: ciò costituisce, inevitabilmente ancorché implicitamente, la motivazione del rigetto delle argomentazioni contenute nelle deduzioni.

D’altra parte, la nullità della citazione è riservata, ai sensi dell’articolo 87 c.g.c., al difetto di corrispondenza tra i fatti indicati nell’invito a dedurre e quelli poi

riportati nell'atto di citazione, non essendo invece prevista una nullità per mancata analitica confutazione delle argomentazioni difensive.

Né un simile onere può discendere dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti di cui all'articolo 5 c.g.c.: l'onere motivazionale ivi previsto non impone una presa di posizione puntuale e precisa su ogni singola argomentazione portata dal convenuto nell'invito a dedurre. Lo stesso articolo 5 c.g.c., infatti, impone la redazione di atti in maniera sintetica, così dovendosi ritenere conforme al dettato normativo una motivazione che, nella logica incompatibilità con le argomentazioni della parte, ne contiene un implicito rigetto.

3. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione della contemporanea pendenza del processo penale inerente alla falsificazione dei diplomi di studio, genericamente sollevata dalla difesa della convenuta.

Ora, com'è noto, nel nostro ordinamento vige il principio di separazione dei giudizi e di indipendenza del giudizio civile e amministrativo di danno da quello penale (cfr. C. cost. n. 217/2009), come dimostrano il tenore dell'attuale testo dell'art. 295 c.p.c. e l'assenza di disposizioni che impongano la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale, non ravvisandosi un rapporto di pregiudizialità giuridica in senso stretto.

A ciò deve aggiungersi l'esigenza di salvaguardare il normale sviluppo del giudizio di responsabilità amministrativa, che potrebbe subire una sospensione anche per anni in relazione alle vicende di quello penale, con il concreto rischio di una sostanziale sterilizzazione dell'azione del P.M. contabile e del generale principio, assunto ormai a rango costituzionale, di ragionevole durata del

processo (cfr. Sez. III App. n. 544/2015).

Nulla osta, pertanto, ad un autonomo e indipendente accertamento dei fatti esaminati da altre giurisdizioni, anche alla luce della peculiarità degli elementi fondanti la responsabilità erariale rispetto ad altre.

Se è vero, d'altra parte, che il codice disciplina gli effetti che il giudicato penale può avere nei giudizi civili, è altrettanto vero che nulla osta ad un parallelo autonomo accertamento, senza che il giudice civile paralizzi la sua azione nell'attesa dei tempi del processo penale.

4. Venendo all'esame del merito, la domanda si fonda sull'asserita falsità del diploma di qualificazione professionale conseguito dalla convenuta

C.C. presso l'Istituto Passarelli di San Marco di

Castellabate, nella sessione di esame dell'agosto 2013, e sul suo utilizzo per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del personale ausiliario per il triennio 2017/2020.

4.1 Invero, a parere di codesto Collegio, sulla base degli elementi indiziari versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo conseguito dalla convenuta né sulla consapevolezza di tale falsità in capo alla stessa.

4.2 Sotto il primo profilo, vanno richiamati gli elementi indiziari risultanti dalle informative della polizia giudiziaria presso il Tribunale di Vallo della Lucania (Nr. 349/2019 e sotto numerazioni; copia dell'informativa "Athena" della medesima Sezione di PG, copia dei verbali di interrogatorio di persone informate dei fatti) ed in particolare:

- il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di un archivio nascosto presso l'istituto Passarelli all'interno del quale si trovavano oltre 50 pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco, con timbro a

	secco, recanti l'intestazione Repubblica Italiana - Ministero	
	dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale;	
	- la circostanza, accertata dalla stessa P.G., che le pergamene vengono	
	consegnate dall'Ufficio scolastico solo a seguito di richiesta del singolo	
	istituto di istruzione con indicati i nomi dei candidati che hanno	
	superato l'esame finale e che, pertanto, il possesso di un rilevante	
	numero di pergamene in bianco appare privo di giustificazione;	
	- la circostanza che dalla verifica dei numeri seriali delle pergamene	
	rinvenute presso l'istituto Passarelli emergeva che, non solo non erano	
	mai state formalmente richieste, ma risultavano legittimamente	
	assegnate dall'Ufficio scolastico ad altri istituti (in particolare, la	
	pergamena del diploma conseguito dalla convenuta era stata già	
	formalmente assegnata all'istituto scolastico all'Istituto statale D. Rea	
	di Nocera Inferiore);	
	- le dichiarazioni del Presidente della commissione di esame dell'agosto	
	2013 (dott. L.R.), il quale ha escluso di aver mai presenziato alcuna	
	sessione d'esame in quel periodo ed ha disconosciuto le firme sui	
	verbali delle sedute;	
	- le dichiarazioni di altri 8 docenti che hanno escluso di aver partecipato	
	alla medesima sessione di esame dell'agosto 2013, disconoscendo le	
	rispettive sottoscrizioni sui verbali delle sedute.	
	4.3 Ancora, va richiamata la sentenza del Tribunale di Ivrea (R.g. Lav. n.	
	230/21), in funzione di Giudice del Lavoro, che, accertando in via incidentale	
	la falsità del diploma di qualifica professionale utilizzato dalla convenuta, ha	
	respinto il ricorso avverso i provvedimenti di risoluzione contrattuale ed	
	- pag. 7 di 12 -	

esclusione delle graduatorie adottati dall'Amministrazione.

4.4 Gli elementi citati, anche con prudente valutazione, inducono a ritenere più

che probabile la falsità del diploma conseguito dalla convenuta

C. ed utilizzato nella domanda, presentata in data 28

ottobre 2017, di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA

della provincia di Torino, valevoli per il triennio 2017/2020, per il profilo di

Collaboratore scolastico.

4.5 Parimenti, gli stessi elementi inducono a ritenere la piena consapevolezza

di tale falsità in capo alla convenuta la quale, evidentemente, non può aver

svolto un esame finale che non si è mai tenuto.

La convenuta, pertanto, aveva piena consapevolezza della falsità del diploma

di "Serv. Sociali" utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria ATA

2017/2020 e, conseguentemente, la sua condotta va qualificata come dolosa.

5. In ordine alla quantificazione del danno, va in primo luogo rilevato che

l'importo percepito a titolo retributivo risulta comprovato dalla

documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini

stipendiali): esso, in ogni caso, non è stato in alcun modo contestato.

5.1 La difesa, tuttavia, ha eccepito, ex art. 1, co. I-bis, legge n. 20/1994, l'*utilitas*

comunque derivante dalla prestazione lavorativa resa, significandone la

rilevanza in relazione alla semplicità delle mansioni svolte.

5.2 Sul punto, per ragioni di economicità, si rinvia ai precedenti di questa

Sezione in tema di falsità del titolo di accesso e valutazione dell'*utilitas*, con

rimeditazione del riferimento all'articolo 2126 c.c. (cfr. sentenze n. 112/2024,

n. 113/2024 e n. 122/2024).

In estrema sintesi, questa Sezione ha osservato che non sussiste alcuna "*stretta*

equivalenza tra retribuibilità della prestazione comunque effettuata e la sussistenza del danno, operando i due ambiti materiali, quello civilistico di cui all'art. 2126 c.c. e quello del danno erariale - la cui giurisdizione è propria del giudice contabile - su piani diversi, per essere correlati a presupposti del tutto distinti e comunque non direttamente sovrapponibili: l'uno a tutela del lavoratore cui spetta comunque la retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost., salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa, l'altro a salvaguardia del principio costituzionale della responsabilità di cui all'art. 28 Cost. per il profilo riguardante la tutela del pubblico erario (art. 97, primo comma, Cost.). Talché, in sede di giudizio contabile permane - non potendo dirsi in radice obliterato il danno erariale per il mero disposto di cui all'art. 2126 c.c. - la conseguente esigenza di valutare - ad opera del Giudice contabile -, caso per caso, l'oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa" (sent. n. 112 cit.).

5.3 La valutazione del danno, e dell'eventuale *utilitas* della prestazione resa, è quindi rimessa al prudente apprezzamento del giudicante, senza tuttavia che possa sostenersi l'assenza di qualunque danno, "per l'evidente considerazione che la condotta della convenuta, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l'Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell'interesse costituzionale del buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.)” (sent. n. 112 cit.).

5.4 Quanto sopra esposto induce, pertanto, a ritenere sussistente un'utilità, sia pure ridotta, nella prestazione di mansioni non elevate, resa dalla convenuta C., la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).

Non appare, infatti, revocabile in dubbio che le scuole, presso le quali la convenuta ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l'aspetto professionale, una parziale *utilitas*.

Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall'assunzione del soggetto in possesso del titolo *optimo iure*, merita di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa, cui il Collegio intende fare ricorso.

Tenuto conto precipuamente della natura marginale delle mansioni svolte, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi pari al 60% della somma prospettata in citazione, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa pari ad euro 10.141,89, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 40%, l'utilità percepita di fatto dall'Amministrazione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna C.C. al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 10.141,89	
	(diecimilacentoquarantuno/89), da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali	
	dalla data della presente pronuncia al saldo;	
	Condanna C.C. al pagamento delle spese di giudizio	
	in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 506,24 (cinquecentosei/24).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024 con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni	Presidente
	Giuseppe Maria Mezzapesa	Consigliere
	Cristiano Baldi	Consigliere estensore
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 20/12/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	- pag. 11 di 12 -	

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 20/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente